

CIRCOLARE n. 13 / 2023

Gentili clienti

Loro sedi

Modena, 10 Ottobre 2023

DEFINIZIONE DELLE IRREGOLARITA' FORMALI

Facendo seguito a quanto già comunicato nel mese di marzo, si ricorda che l'articolo 1, comma 166, della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto una **sanatoria degli errori e delle irregolarità formali** commessi sino al 31.10.2022, ancorché siano già state contestate, salvo che la contestazione sia divenuta definitiva alla data dell'01.01.2023.

Le violazioni sanabili sono quelle "formali" cioè che non incidono sulla determinazione della base imponibile di IRES/IRPEF, IRAP e IVA, sulla relativa imposta e sul versamento del tributo.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le violazioni sanabili:

- presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente;
- ritardata o irregolare presentazione delle fatture elettroniche emesse o tardiva trasmissione dei corrispettivi telematici, soltanto se l'imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo;
- omessa o irregolare trasmissione delle liquidazioni periodiche Iva, soltanto se l'imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo;
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull'imposta dovuta;
- omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
- omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d'inizio o variazione dell'attività ovvero della dichiarazione per l'identificazione ai fini Iva;
- erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l'annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione;
- violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento;
- tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
- irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;

STUDIO PROFESSIONALE DI CONSULENZA AZIENDALE E LEGISLAZIONE DELL'IMPRESA

Dott. Fabrizio Corradini Dott.ssa Elisa Simoni Dott.ssa Francesca Ballista

Largo S. Agostino n.325 - 41121 Modena Tel. 059 216009 - 220760 - Fax 059 238288

fcorradini@commercialistiinmodena.com www.commercialistiinmodena.com

- omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
- detrazione dell'Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore;
- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile ("reverse charge"), in assenza di frode e a condizione che l'imposta risulti assolta, anche se irregolarmente;
- omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l'istituto della *remissione in bonis*;
- mancata iscrizione al Vies, l'archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie.

La regolarizzazione si perfeziona con due distinti atti:

1) il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d'imposta, indicati nel modello F24, cui si riferiscono le violazioni formali;

- il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 ovvero in due rate di pari importo, la prima entro il 31 ottobre 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024; **(ipotizzando la sanatoria dal 2017 al 31 ottobre 2022 il costo sarà di Euro 1.200,00 complessivo)**;

2) la rimozione delle irregolarità od omissioni entro il 31 marzo 2024.

L'Agenzia delle Entrate, su questo aspetto ha fornito le seguenti istruzioni:

- qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni;

- l'eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse;

- la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale;

- la rimozione non è richiesta ogniqualvolta è la stessa disposizione "punitiva" che dispone la sola irrogazione di sanzioni (il che accade in molti casi).

In sostanza spesso sarà sufficiente pagare i 200 Euro per ciascun periodo di imposta per sanare le varie irregolarità formali.

Si consiglia pertanto di prendere in esame attentamente il provvedimento qui esposto e il relativo “modesto” costo, riflettendo su quante possono essere le irregolarità formali che involontariamente potrebbero essere state commesse, soprattutto relativamente alla tenuta delle scritture contabili ed alla fatturazione elettronica.

La presente informativa ha il solo scopo di racchiudere alcuni aspetti e casistiche di interesse generale.

Per l'elaborazione del modello F24 per usufruire della sanatoria delle irregolarità formali sopra specificata relative a tutte le annualità possibili verrà applicato un **onorario minimo di € 300,00** (euro trecento/00). Tale importo dovrà essere maggiorato del rimborso forfettario spese studio 12,5%, Cassa Naz. Dott. Comm. 4% e IVA 22%. Resta inteso che lo Studio non provvederà ad alcuna regolarizzazione in mancanza di incarico da parte del Cliente da comunicare **entro il 20/10/2023**.

Potrebbero verificarsi casistiche specifiche non trattate all'interno di questa circolare; per questo lo Studio rimane a Vostra disposizione e per ogni ulteriore chiarimento potrete rivolgerVi alla Dott.ssa Elisa Simoni.